Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento

m_dg.DOG.27/09/2013.0098322.U

Al sig. Sindaco di Sala Consilina

e p.c.

Al Sig. Presidente del Tribunale di Lagonegro

Al Sig. Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lagonegro

Al Sig. Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Regione Campania

Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Sig. Direttore Generale Beni e Risorse

COMUNE DI SALA CONSILINA
Prot. 00013678/2013
del 01-10-2013
Prot. in ARRIVO
SINDACO

Oggetto: utilizzo dell'immobile sede del soppresso Tribunale di Sala Consilina e richiesta di stipula contratto di locazione. Riscontro nota del 19.9.2013 (prot. 13146/2013).

Egr. Signor Sindaco,
riscontro la Sua nota facendole, anzitutto, rilevare che le vigenti disposizioni di legge non consentono di stipulare contratti di locazione tra il Comune e l'amministrazione giudiziaria per l'utilizzo dei locali ospitanti uffici giudiziari (compreso il soppresso Tribunale di Sala Consilina).
Le leggi vigenti, infatti, fanno carico al Comune, sentita la competente Commissione di Manutenzione (cfr. legge 392/1941), di mettere a disposizione dell'amministrazione giudiziaria i locali necessari per lo svolgimento dell'attività presso gli uffici giudiziari aventi sede nel territorio comunale di rispettiva appartenenza.
Ove detti locali siano acquisiti in locazione passiva da soggetti privati quest'amministrazione eroga un contributo a parziale rimborso del canone di locazione sostenuto dal Comune.
Ove detti locali siano di proprietà comunale e siano stati acquistati ovvero realizzati senza finanziamenti a carico dell'amministrazione statale, questo Dipartimento riconosce al Comune un contributo (c.d. fitto presunto) a parziale compensazione della destinazione dell'immobile per finalità di giustizia.

Ove, invece, l'immobile di proprietà comunale sia stato realizzato mediante mutuo erogato ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981 n. 119, con oneri a carico dello Stato, nulla è dovuto all'amministrazione comunale per l'occupazione della sede.
In quest'ultimo caso l'immobile in questione è, inoltre, gravato da un vincolo permanente – espressamente previsto dalla legge – che ne impone l'utilizzo esclusivamente per fini di giustizia.
In altri termini, a prescindere dal suo effettivo utilizzo, in tale ultimo caso, l'immobile non può essere destinato a nessun altra finalità diversa da quella giudiziaria.
Nella fattispecie la sede del soppresso Tribunale di Sala Consilina appartiene proprio a quest'ultima categoria di immobili tanto che, sin dall'origine, nessun contributo è stato mai erogato da questo Ministero a titolo di c.d. fitto presunto. Per la precisione l'immobile in questione (sito in via A. De Marsico, angolo via L. Sturzo) è stato costruito con mutui ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato ex art. 19 l. 119/1981, con erogazione complessiva di circa 6,35 miliardi di lire, con 6 provvedimenti concessori adottati negli anni 1982, 1983, 1985, 1987, 1990 e 1995.
Pertanto, la richiesta di procedere alla stipula di un contratto di locazione con questa amministrazione inoltrata dalla S.V. si evidenzia come totalmente infondata ed illegittima e non può essere accolta.
E' poi appena il caso di ricordare che al Comune di Sala Consilina è, ovviamente, interdetta ogni possibilità di utilizzo alternativo dei locali già sede del soppresso Tribunale, in assenza di espressa autorizzazione di questo Dicastero, così come è interdetta, per legge, la locazione a terzi dell'immobile in questione.

Tanto premesso si coglie l'occasione per segnalare che, a differenza del soppresso Tribunale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina risulta attualmente allocato presso un edificio privato (in via Mezzacapo), con un carico di oneri per la relativa locazione passiva che, dal 13 settembre 2013, non appare più giustificabile.
Invero, poiché, com'è noto, il Tribunale di Sala Consilina è stato soppresso ormai da oltre un anno (ai sensi del d.lgs 155 del 2012) mi auguro che la S.V. si sia tempestivamente attivata, com'era suo preciso dovere, nell'intimare la disdetta del contratto di locazione dei locali ove è attualmente ospitato l'ufficio del Giudice di Pace.
E' infatti di tutta evidenza che, essendo a Sua conoscenza sin dal **13.9.2012** che, a partire dal **13.9.2013,** i locali ove era ospitato il soppresso Tribunale di Sala Consilina si sarebbero liberati, Lei era tenuto ad operare in modo tale da garantire il trasferimento dell'ufficio del Giudice di Pace presso tali locali, assicurando alla sua amministrazione ed a questo Ministero un risparmio pari a euro 15.760,00 annui (corrispondente al canone di locazione corrisposto alla proprietà dal Suo Comune e rimborsato da questo Ministero).
Ove a ciò Lei non abbia provveduto - al netto degli eventuali profili di responsabilità contabile che da ciò possono derivare e per i quali ci si rimette alle valutazioni del Sig. Procuratore Regionale della Corte dei Conti che legge per conoscenza – la invito formalmente ad attivarsi in tal senso assicurando il trasferimento degli uffici del Giudice di Pace presso i locali già in uso al soppresso Tribunale, nel più breve tempo possibile.

Quanto ai consumi per le utenze segnalate nella nota a Sua firma devo, ancora una volta segnalarle, che anche tali spese, al pari delle altre genericamente definite come consumi intermedi, sono per legge a carico del Comune e che per tali spese il Ministero ha riconosciuto e continuerà a riconoscere un contributo nei termini previsti dalla già citata legge n. 392/1941.

Tutto quanto sopra premesso, appare altresì doveroso richiamare in questa sede alcune ulteriori emergenze documentali che, al pari della nota a sua firma del 19.9.2013, suscitano non poche perplessità.

Con nota del 2.4.2013 (prot. n. 4888/2013) la S.V. si rifiutava di fornire al Presidente del Tribunale di Sala Consilina la pianta del locale Palazzo di Giustizia precisando testualmente che ".. *questa amministrazione continuerà a combattere fino alla fine per il mantenimento della struttura giudiziaria a Sala Consilina..*".
Come risulta dalla nota del 2.4.2013 a firma del Presidente del Tribunale di Sala Consilina la S.V. ha chiesto ed ottenuto "*con forza*" il differimento della visita della Commissione di Manutenzione di Lagonegro, finalizzata a programmare le operazioni di accorpamento.
In data 11.9.2013 la S.V. ha emanato un decreto sindacale (n. 38/2013) con il quale ha disposto la cessazione del servizio di custodia del Tribunale di Sala Consilina.
In data 16.9.2013 la S.V., in sede di partecipazione alla seduta della competente Commissione di Manutenzione, dopo aver appreso che il Sindaco di Lagonegro aveva affidato ad una ditta specializzata le operazioni di trasloco di fascicoli e suppellettili, si rifiutava di consegnare al Presidente del Tribunale accorpante le chiavi del soppresso tribunale di Sala Consilina.
In data 18.9.2013 la S.V., dopo aver finalmente consegnato le chiavi al Presidente del tribunale di Lagonegro, adottava un'ordinanza sindacale (n. 41 del 2013), con la quale, nel prendere atto dell'inizio delle operazioni di trasloco di fascicoli e suppellettili, interdiceva al traffico veicolare sia il cortile interno che la zona esterna antistante l'ingresso del Palazzo di Giustizia, per ragioni, per quanto è dato sapere, mai evidenziate in precedenza e con un provvedimento mai adottato prima.
L'insieme di tali elementi è per questo Dicastero fonte di viva preoccupazione in ordine alla oggettiva possibilità che la pubblica funzione esercitata dalla S.V. possa essere equivocata come strumentalmente volta a impedire o ritardare le operazioni di accorpamento conseguenti alla soppressione del Tribunale di Sala Consilina.
Appare, dunque, doveroso, per questo Capo Dipartimento, rimettersi alle valutazioni di competenza del Procuratore Regionale della Corte dei Conti e del Procuratore della Repubblica di Lagonegro (entrambi leggono per conoscenza), per gli eventuali profili di responsabilità contabile, conseguente all'aumento delle spese occorrenti per la corretta e tempestiva operazione di accorpamento, nonché per quelli di eventuale rilievo penale.

Inoltre, per garantire la corretta attuazione della legge e le doverose verifiche delle responsabilità che possono conseguire da ulteriori ritardi nell'attuazione della fase di accorpamento, si chiede al Sig. Presidente del Tribunale ed al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro (che leggono per conoscenza) una puntuale, dettagliata e documentata relazione (anche a firma congiunta) in ordine alle programmate operazioni di avvio delle riforma ed alle ragioni che ne hanno determinato le criticità.
Cordiali saluti

Luigi Birritteri